



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

Ordinanza n. 37 del 28/03/2019

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.O. VII

**Vista:** L'ordinanza sindacale n. 04 del 17/01/2019, con la quale si ingiungeva alla ditta Bonanno Calogero e Fabbrica Maria Paola, nati rispettivamente a Naro il 15/08/1962 e a Prato (FI) il 20/06/1964 ed ivi residenti in via Castronovo 29, nella qualità di comproprietari, la demolizione della veranda in legno realizzata abusivamente, ubicata al P.2° rispetto a via Donnaligara delle dimensioni di ml. 6.20\*3.30\*h2.90 circa per un volume di mc. 59.33 circa;

**Vista:** la nota prot. 3630 del 06/03/2019 a firma dell'Avv. Giuseppe Vinciguerra e del Sig. Bonanno Calogero con la quale hanno comunicato che il Sig. Bonanno Calogero, ha proceduto all'installazione di una veranda ai sensi della LR 4/2003, previa comunicazione prot. 7910 in data 28/05/2007 e previo pagamento delle somme dovute previste dalla medesima legge; con la stessa comunicazione prot. 3630 del 06/03/2019 il Sig. Bonanno e L'Avv. Vinciguerra di non aver mai avuto alcun atto di diniego all'installazione della veranda i cui lavori sono stati comunicati con nota del 28/05/2007 prot. 7910 e da allora è trascorso un tempo notevole, consolidando il diritto;

**Visto:** l'art. 21 nonies della legge 241/1990, che, dopo la novella della legge 15/2015, è stato ulteriormente novellato dalla legge 124/2015, di tal che il termine ragionevole per l'annullamento d'ufficio deve adesso essere "*comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti (...); ed inoltre dopo il comma 2 ha aggiunto il seguente: "2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi (...)"*;

### Considerato che:

- le controdeduzioni di cui alla lettera prot. 3630 del 06/03/2019 a firma dell'Avv. Vinciguerra Giuseppe e del Sig. Bonanno Calogero, sono condivisibili, tenuto anche conto che la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.8 del 17/10/2017 che già giungeva alle stesse conclusioni della novella legislativa operata con la legge n. 15/2015 sull'art. 21 nonies della legge 241/1990;
- il Consiglio di Stato, con sentenze n. 250 e 3462 del 2017, ha statuito che l'operatività del nuovo termine ragionevole di diciotto mesi decorra dalla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) per tutti i provvedimenti amministrativi eventualmente illegittimi adottati anteriormente all'attuale versione dell'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990;
- le ragioni di interesse pubblico, alla revoca dell'ordinanza n. 4 del 17/01/2019 non sono concretamente ed attualmente prevalenti rispetto agli interessi dei privati destinatari dell'eventuale provvedimento sfavorevole, in quanto tali interessi sono da più di un decennio consolidati e odiernamente tutelati espressamente dall'art. 21 nonies della legge n.241/1990 nel testo novellato;

**Dato atto che:** nella fattispecie de qua, non sussistono false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi (...);

**Ritenuto:** che, a seguito della suddette motivazioni può procedersi alla revoca dell'ordinanza n. 4 del 17/01/2019

**Visti :**

- la L.N.47/85 ,
- la L.R. 37/85 e succ. mod. ed int.;
- il D.P.R. 380/01;
- la nota prot. 9695 del 20/05/2010 del Genio Civile di Agrigento avente per oggetto: L. 64/74 - opere non assoggettabili alla normativa antisismica - rettifica e sostituzione precedente nota prot. 9142 del 11/05/2010;
- la L.R. 16/16;
- la comunicazione prot. 7910 del 28/05/2007 con allegata relazione di perizia asseverata a firma del Geom. Spitaleri Giuseppe;

**Per tale motivo**

### REVOCA

L'Ordinanza sindacale n. 4 emessa il 17/01/2019 relativamente alla demolizione della veranda in legno realizzata abusivamente, ubicata al P.2° rispetto a via Donnaligara delle dimensioni di ml. 6.20\*3.30\*h2.90 circa per un volume di mc. 59.33 circa,

La presente ordinanza venga notificata ai Sigg.ri Bonanno Calogero e Fabbrica Maria Paola, nati rispettivamente a Naro il 15/08/1962 e a Prato (FI) il 20/06/1964 ed ivi residenti in via Castronovo n 29.

**Manda al Messo Comunale per la notifica agli interessati**

Copia della presente ordinanza, inoltre, verrà trasmessa: alla Procura della Repubblica di Agrigento, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Palermo, all'Assessorato Territorio e Ambiente - Libero Consorzio dei comuni della Provincia di Agrigento, al Genio Civile di Agrigento, al Sig. Segretario Comunale, al locale Comando di Polizia Municipale, al Capo Settore Finanziario, alla Stazione dei Carabinieri di Naro, all'UTC.-

Na ro, li 28/03/2019

Il Responsabile del Procedimento  
(Bellavia Geom. Alberto)



Il Capo Settore Tecnico PP.OO. VI^-VII^  
(Terranova Geom. Calogero)

